



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

SEDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 3 (10 com)

RISOLUZIONE

sulla necessità di agire presso le istituzioni europee per adeguare le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati alle particolari esigenze delle regioni insulari e di avviare delle forme di cooperazione rafforzata con altre isole europee

DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DI INSULARITÀ

composta dai Consiglieri

COSSA, Presidente e relatore - LAI, Vice presidente - GIAGONI, Segretario - LI GIOI, Segretario - AGUS - CAREDDA - COCCIU - MELONI - MUNDULA - PERU - SATTÀ Giovanni

approvata il 6 febbraio 2020

RISOLUZIONE

sulla necessità di agire presso le istituzioni europee per adeguare le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati alle particolari esigenze delle regioni insulari e di avviare delle forme di cooperazione rafforzata con altre isole europee

La Commissione speciale per il riconoscimento del principio d'insularità, istituita con l'ordine del giorno n. 15 approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 24 settembre 2019,

VISTO:

- l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale prevede che l'Unione europea riservi "un'attenzione particolare" alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari;
- l'articolo 175 del TFUE in cui è previsto che "l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 TFUE e concorrono alla loro realizzazione.";
- l'articolo 170 del TFUE in cui è previsto che "(...) l'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche";

VISTA la risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione d'insularità (2015/3014 (RSP)), con la quale, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione europea ad indicare le misure per dare concreta attuazione all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE "... per superare gli svantaggi permanenti delle regioni insulari che ostacolano il loro sviluppo e impediscono loro di conseguire la coesione economica, sociale e territoriale.";

VISTI l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e gli articoli 22 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché la sentenza n. 6 del 2009 della Corte costituzionale che ha riconosciuto nell'individuazione degli «svantaggi strutturali permanenti [...], dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite» uno degli elementi fondamentali nella costruzione di un rapporto di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Consulta permanente corso-sarda del 4 luglio 2017 che sollecita le istituzioni europee e i rappresentanti degli Stati membri "affinché sia data applicazione alla coesione territoriale attraverso la definizione di politiche organiche rivolte alle realtà insulari per costituire un vero e proprio "statuto dell'insularità" inteso come insieme di "politiche dedicate" alle realtà insulari e graduate in base alla consistenza del "fattore insularità";

VISTO il Manifesto per le Isole europee approvato nel dicembre 2019 dall'Intergruppo regionale per l'Insularità del Comitato europeo delle regioni, nel quale si propongono una serie di interventi "per garantire i diritti dei cittadini che abitano nelle isole e per assicurare le adeguate compensazioni atte a superare gli svantaggi determinati dalla condizione di insularità";

EVIDENZIATO che dalla Commissione speciale, nella quale sono stati sentiti anche gli ex presidenti della Regione e che ha visto altresì la partecipazione attiva dei parlamentari sardi, è emersa la volontà di un impegno forte ed unitario nella individuazione di tutte le azioni che si reputano necessarie per giungere al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità, causa delle principali ed annose problematiche dell'Isola;

CONSIDERATO che l'insularità costituisce uno svantaggio strutturale permanente tipico delle regioni insulari a causa della discontinuità territoriale che ha evidenti ricadute sullo sviluppo economico, sociale e territoriale e quindi sull'effettiva realizzazione della coesione voluta dal Trattato di Lisbona;

VALUTATA l'assoluta necessità di adottare interventi specifici che consentano il superamento della condizione di svantaggio insulare, quale l'individuazione di misure derogatorie in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE nella misura in cui gli aiuti sono strettamente necessari a compensare gli svantaggi economici derivanti da tale condizione;

RITENUTO che una possibile soluzione è rappresentata dall'adeguamento delle norme in materia di aiuti concessi dagli Stati membri alle particolari esigenze delle regioni insulari, anche attraverso l'inserimento dell'insularità tra i requisiti derogatori previsti dall'articolo 107, paragrafo 3, TFUE;

AUSPICATA la necessità e l'urgenza di un intervento in materia che risolva definitivamente i problemi contingenti direttamente connessi alla discontinuità territoriale, quali, ad esempio le difficoltà legate all'esercizio del diritto alla mobilità, l'inadeguatezza degli investimenti infrastrutturali, i maggiori costi dell'energia;

RITENUTO pertanto di dover intraprendere ogni azione utile affinché siano adottate le misure per dare concreta attuazione all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, anche attraverso la modifica delle regole in materia di aiuti di Stato alle regioni,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

- 1) a richiedere al Governo nazionale di agire presso le istituzioni europee per adeguare le norme in materia di aiuti concessi dagli Stati alle particolari esigenze delle regioni insulari, anche attraverso l'inserimento dell'insularità tra i requisiti derogatori previsti dall'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e con riferimento ai regolamenti di esenzione per categoria, alla definizione della carta per gli aiuti a finalità regionale, e con ogni altra misura utile;

- 2) ad avviare, all'interno degli strumenti previsti dall'Unione europea, delle forme di cooperazione rafforzata idonee a compensare gli svantaggi con le altre regioni insulari europee, quali la Regione siciliana, la Collettività della Corsica, la Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Periferia di Creta, la Periferia dell'Egeo settentrionale, la Periferia dell'Egeo meridionale, la Periferia delle isole Ionie,

e dispone

la trasmissione della presente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.